

Motivi e principali argomenti:

Titolare del marchio comunitario:	Netscout Systems, Inc.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «NGENIUS» per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (computer, hardware e software; stampati; programmazione per computer; ...) — domanda n. 1 830 900
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	KYE Systems Corporation
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio nazionale figurativo «GENIUS» per beni della classe 9 (computer, unità disco, stampanti, apparecchi fax, ...)
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della domanda di registrazione del marchio per tutti i beni coperti dallo stesso nella classe 9
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto dell'impugnazione
Motivi di ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94

(POR Calabria Ob. 1 2000-2006), 13 gennaio 2005 (POR Puglia Ob. 1 2000 — 2006), 17 gennaio 2005 (Docup Lombardia Ob. 2 2000-2006), 17 gennaio 2005 (POR Calabria Ob. 1 2000 — 2006) e 26 gennaio 2005 (POR Sardegna Ob. 1 2000 — 2006), tutte volte a subordinare l'attivazione delle procedure di pagamento di anticipi nell'ambito di regimi di aiuto ad adempimenti non richiesti dalla vigente normativa, e ciò al fine di limitare indebitamente l'ammissibilità delle spese di utilizzazione dei Fondi strutturali di cui trattasi.

- 2) condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana c/ Commissione (¹).

⁽¹⁾ G.U.U.E. C 262, del 23.10.04, p. 55.

Ricorso della sig.ra Nicole Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 2005

(Causa T-84/05)

(2005/C 106/77)

(Lingua processuale: il francese)

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2005

(Causa T-83/05)

(2005/C 106/76)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 18 febbraio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare le decisioni della Commissione europea del: 16 dicembre 2004 (POR Sicilia 2000-2006), 13 gennaio 2005

Il 17 febbraio 2005 la sig.ra Nicole Schmit, residente a Ispra (Italia), rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare l'esibizione di tutti i fascicoli riguardanti la ricorrente e timbrati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- ordinare l'esibizione della relazione conclusiva dell'indagine interna svolta nei confronti della ricorrente;
- annullare l'indagine svolta nei confronti della ricorrente;
- annullare la nota dell'OLAF contenente la notifica dell'indagine e l'informazione delle autorità giudiziarie italiane;

- annullare la relazione d'indagine trasmessa alle autorità giudiziarie italiane;
- annullare ogni atto successivo e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso;
- condannare l'OLAF e la Commissione al pagamento del risarcimento dei danni, stimati ex bono et aequo in EUR 30 000, con riserva di maggiore o minore quantificazione nel corso del procedimento;
- condannare, comunque, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca motivi identici a quelli dedotti dalle ricorrenti nella causa T-22/05.

Ricorso dell'Organismos Topikis Aftodioikisis (ente locale denominato «Dimos Ano Liosion» (Comune di Ano Liosia) e di altri sei ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

(Causa T-85/05)

(2005/C 106/78)

(Lingua processuale: il greco)

Il 16 febbraio 2005 il Dimos «Ano Liosion» (Comune di Ano Liosia) con sede in Ano Liosia, Attica, la sig. ra Goula Theodora, il sig. Agryropoulos Argyris, il sig. Manis Ioannis, la sig. ra Ntalipi Eleni, il sig. Papagrigoriou Vasilis e il sig. Fragkalexis Giorgos, residenti in Ano Liosia, rappresentati dall'avv. G.-E. Kalavros, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare interamente la decisione della Commissione n. 5522/21-12-2004, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per il progetto «Costruzione I fase della seconda discarica per l'interramento igienico dell'Attica occidentale, nella località di Scalistiri, Comune di Fuli, Repubblica ellenica (n. CCI:2004 GR 16 C PE 001)» e
- condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obiettivi di conservazione,

tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e di uso prudente e razionale delle risorse naturali previsti dagli artt. 2, 4, n. 1 e 174 CE, in quanto essa obbliga la zona di Ano Liosia, che i ricorrenti considerano inquinata e degradata, a ricevere quantitativi di rifiuti di molto superiori a quelli delle altre due discariche previste per la gestione di rifiuti nel Nomos dell'Attica. Nello stesso ambito i ricorrenti invocano diversi problemi della località prescelta per la costruzione della discarica per l'interramento igienico (XYTA), come il fatto che essa, in sostanza, costituisce l'estensione di un impianto già esistente, che la zona in questione è stata classificata come zona di tutela assoluta dell'ambiente naturale ed è in parte un'area forestale e in parte un'area da rimboschire, che non è stata assicurata dal punto di vista della proprietà e che non è la più adatta in conformità del relativo studio sull'impatto ambientale.

Inoltre i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obblighi della Repubblica ellenica

- di adottare i provvedimenti idonei a promuovere la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e a sviluppare delle tecnologie pulite e la garanzia più economica delle risorse naturali, nonché ad assicurare che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti si realizzi senza mettere in pericolo la salute umana e senza impiegare procedimenti o metodi che possono danneggiare l'ambiente, come è previsto dagli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156 (1)

- di rispettare il piano locale speciale per la limitazione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti solidi, come essa risulta dagli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 75/442 (2)

- di aver controllato che il nuovo impianto disporrà delle misure preventive antinquinamento necessarie affinché non venga provocato un inquinamento significativo, come previsto dall'art. 3 della direttiva 96/61 (3)

nonché agli obblighi della Repubblica ellenica derivanti dall'art. 1 della direttiva 97/11 (4).

(1) Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 078, pag. 32.

(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 194, pag. 36, edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 86.

(3) Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257, pag. 26.

(4) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L73, pag. 5.